



Prefettura di Prato

Ufficio Territoriale del Governo

Data e protocollo a margine

e, p.c.

- Ai Rappresentanti dei partiti e movimenti politici della provincia di **PRATO**
- Ai Segretario Generale C.G.I.L. Camera del Lavoro di **PRATO** (cameradellavoro.prato@peccgil.it)
- Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di **PRATO**
CANTAGALLO
CARMIGNANO
MONTEMURLO
POGGIO A CAIANO
VAIANO
VERNIO
- Ai Sigg. Segretari Comunali dei Comuni della Provincia di **PRATO**
- Ai Sigg. Ufficiali Elettorali dei Comuni della Provincia di **PRATO**

OGGETTO: Referendum abrogativi ex art 75 della Costituzione di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.
Propaganda elettorale.

In relazione alle consultazioni referendarie che si terranno nelle giornate dell'8 e 9 giugno 2025 si richiama l'attenzione delle SS.LL. circa la necessaria osservanza della normativa che disciplina l'attività di propaganda, affinché il confronto politico si svolga in un clima di serena e civile dialettica democratica.

Si allega in proposito copia di un documento elaborato da questo Ufficio, in cui vengono riassunte le regole che disciplinano la campagna elettorale.

IL PREFETTO
(La ladona)

DC



Prefettura di Prato

Ufficio Territoriale del Governo

Ufficio Elettorale

REFERENDUM 2025 -DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

L'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo" prevede che "Alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, e 24 aprile 1975, n. 130. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni delle predette leggi ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento nonché ai promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico".

Inoltre, l'art. 51 della medesima legge dispone che le disposizioni penali, contenute nel Titolo VII del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati (D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361) si applicano anche con riferimento ai referendum.

La campagna elettorale ha inizio dal trentesimo giorno antecedente quello fissato per la votazione e, quindi, da **venerdì 9 maggio 2025**.

Si richiamano, di seguito, le principali norme che disciplinano la campagna elettorale:

- Legge 4 aprile 1956, n. 212, recante "Norme per la disciplina della campagna elettorale;
- Legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica";
- Legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni generali in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica".

DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

L'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", dispone che, a far data dalla convocazione dei comizi (31.03.2025) e fino alla chiusura delle operazioni di voto, "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Secondo l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni sussistono i requisiti dell'indispensabilità e dell'indifferibilità delle iniziative di comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Ente quando vi sono esigenze di urgenza o improcastinabilità e le comunicazioni medesime non possono quindi essere diffuse al di fuori del periodo elettorale.

Le attività di propaganda elettorale dei singoli titolari di cariche pubbliche sono consentite al di fuori dell'esercizio delle funzioni istituzionali.

Tuttavia, secondo l'Autorità, allorquando si accerti nel caso concreto una chiara correlazione tra le attività svolte uti singuli e quelle *realizzate* in rappresentanza dell'Ente si rivela una commistione tra elementi istituzionali ed elementi a scopo propagandistico tale da ledere il



Prefettura di Prato

Ufficio Territoriale del Governo

Ufficio Elettorale

legittimo affidamento dei cittadini circa la provenienza delle informazioni trasmesse e i principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

In caso di violazione del divieto l'Autorità può adottare provvedimenti di urgenza finalizzati a ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica e sanzioni di natura accessoria, ordinando la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa.

Alla pubblicazione di tali messaggi negli ultimi anni si è aggiunta la richiesta di un comportamento conformativo dell'Amministrazione, consistente nella rimozione delle attività *realizzate* in violazione del divieto di comunicazione istituzionale al fine di far venire meno gli effetti lesivi prodotti durante il periodo di campagna elettorale. Es. rimozione del volantino realizzato in violazione del divieto di comunicazione istituzionale, unitamente alla pubblicazione del messaggio.

PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

In particolare, nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 80 del 5 aprile 2025 è stata pubblicata la delibera in data 2 aprile 2025 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i referendum popolari abrogativi indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025.

Inoltre, si segnala, altresì, che sul sito web dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è stata pubblicata la deliberazione n. 102/25/CONS in data 08.04.2025 con la quale la stessa Autorità ha dettato disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per la medesima elezione.

La delibera dell'Autorità prende in considerazione (art. 27) anche le piattaforme per la condivisione di video e social network, che *"..assicurano l'accesso a informazioni ufficiali sul processo elettorale, promuovono iniziative di educazione ai media e garantiscono la moderazione dei contenuti che minacciano l'integrità del processo elettorale"*.

NORME GENERALI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

Lo svolgimento della propaganda elettorale è consentito fino alle ore 24,00 di venerdì 6 giugno 2025. Ne consegue che sono vietati che da sabato 7 a lunedì 9 giugno 2025 i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti (circolare Ministero dell'Interno n. 33 del 18.04.2025).



Prefettura di Prato

Ufficio Territoriale del Governo

Ufficio Elettorale

DELIMITAZIONE ED ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE

La materia delle affissioni è regolata dalla legge **4 aprile 1956, n.212 e successive modifiche**. Inoltre, si richiamano le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2014 (art. 1 comma 400 h) legge 147/2013), che **ha totalmente soppresso gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta ed ha ridotto quelli per le affissioni di propaganda diretta**, al fine di ridurre le incombenze amministrative e le spese a carico delle Amministrazioni comunali, in particolare quelle per il montaggio e smontaggio dei tabelloni e quelle di acquisto di nuovi tabelloni per deterioramento dei precedenti, con conseguenti, notevoli economie di spesa.

Le affissioni possono essere effettuate **esclusivamente** negli spazi (da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori dei referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico, che presentano alle giunte comunali istanza di assegnazione dei relativi spazi entro il 34° giorno antecedente quello della votazione (**entro lunedì 5 maggio 2025**) che sono **stabiliti e delimitati dalle Giunte Comunali** - ai sensi dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modifiche.

Le affissioni possono essere effettuate fino alla mezzanotte di **venerdì 6 giugno 2025**: a partire da tale momento ogni nuova affissione è vietata (artt. 1 e 9 Legge 4 aprile 1956, nr. 212 e successive modifiche).

Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni (art. 1, ultimo comma legge 212/1956).

L'articolo 8 della legge 212 del 1956 punisce con la reclusione fino ad un anno e con una multa chiunque "sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale", e con l'arresto fino a sei mesi e con un'ammenda "chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale fuori dagli appositi spazi" Alla stessa pena soggiace chiunque affigge iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni. L'art. 9 della legge 212 del 1956 punisce con la reclusione fino ad un anno e con una multa chiunque contravviene, nel giorno precedente ed in quello stabilito per le elezioni, al divieto di comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e di nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Le Amministrazioni comunali sono tenute a provvedere alla defissione e/o imbiancatura dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati per ciascun candidato o lista e alla rimozione di ogni altra affissione abusiva o scritta comunque effettuata. Le spese sostenute dal Comune per la **rimozione della propaganda abusiva** nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile, ai sensi dell'art. 15, comma 3 della legge 515/1993.

Sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari gruppi o partiti e promotori dei referendum (art. 3 l. n.212/1956 e successive modifiche).



Prefettura di Prato

Ufficio Territoriale del Governo

Ufficio Elettorale

Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale devono riportare il nome del committente responsabile (art. 3 comma 2 legge 515/1993).

COMIZI ELETTORALI

Dal giorno di inizio della campagna elettorale (**venerdì 9 maggio 2025**) fino alle ore 24 di **venerdì 6 giugno 2025**, giorno precedente la data delle elezioni, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali in luogo pubblico (comizi) senza l'obbligo del preavviso al Questore.

I Comuni possono organizzare apposite riunioni per disciplinare l'uso delle piazze per lo svolgimento dei comizi. L'assenza dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum a dette riunioni, nonostante la formale convocazione, comporterà la tacita accettazione dell'accordo stabilito dagli intervenuti. Alle riunioni di cui sopra parteciperanno anche i locali organi di Polizia o dell'Arma dei Carabinieri. I Comuni disciplineranno la **concessione delle piazze, degli orari e dei turni per i comizi, secondo il principio della cronologia delle istanze** (salvo ricorrere al sorteggio laddove vi sia contestuale presentazione da parte di compagini politiche di diverse istanze per lo stesso luogo ed orario ed in mancanza di accordo). I Comuni della Provincia di Prato provvederanno a comunicare ai soggetti che partecipano alla consultazione elettorale, le piazze ed i locali di proprietà comunale che potranno essere utilizzati per le riunioni di propaganda elettorale, specificando, per il Comune di Prato, le due piazze in cui sarà prioritaria la tenuta dei comizi.

Non potranno essere tenuti comizi nelle adiacenze degli ospedali, delle caserme, delle scuole durante l'orario dell'attività scolastica, delle case di cura, dei sagrati delle chiese, presso i cimiteri, gli incroci stradali ed i luoghi di più intenso traffico cittadino. **I comizi in luogo pubblico** - salvo diversi accordi in sede locale - potranno essere tenuti tutti i giorni festivi e feriali nei seguenti orari: **dalle 9,30 alle 13,00 dalle 16,00 alle ore 23,00**.

Nell'ultima settimana della campagna elettorale l'orario potrà essere protratto fino alle ore 24. L'orario iniziale dei comizi potrà essere anticipato alle ore 7,30 limitatamente ai comizi da tenersi in prossimità di fabbriche ove il lavoro si svolga a turni; i comizi saranno, inoltre, consentiti nelle adiacenze delle fabbriche durante gli orari di mensa. Tali comizi dovranno, comunque, svolgersi in modo da consentire il libero accesso a persone o cose nelle fabbriche stesse.

Qualora nella stessa giornata e medesima località fossero convocati più comizi elettorali, pur sempre in ore diverse, i rappresentanti e gli esponenti dei partiti e dei promotori dei referendum sono invitati a far sì che la durata dei comizi stessi non superi il massimo di un'ora, salvo diversi accordi fra le parti, ad eccezione di quelli tenuti dai segretari e rappresentanti nazionali dei partiti per i quali la durata del comizio potrà essere prolungata fino ad un'ora e trenta minuti, a richiesta degli interessati e con esclusione dell'ultimo giorno della campagna elettorale.

Qualora un comizio non possa avere luogo nell'ora preventivamente stabilita o per causa di maltempo o per forza maggiore, esso potrà essere tenuto, dopo che avranno avuto termine i comizi già fissati per il medesimo giorno, salvo diverso accordo fra le parti.

Il partito o promotore di referendum che non dovesse tenere il comizio nell'ora assegnatagli ha facoltà di cambiare con altro partito o promotore il proprio turno.



Prefettura di Prato

Ufficio Territoriale del Governo

Ufficio Elettorale

Potranno essere effettuati comizi nelle adiacenze dei pubblici mercati, sempre che la distanza sia tale da garantire il regolare svolgimento dell'attività dei mercati stessi.

Nelle piazze in cui esistono Chiese o sedi di partiti, gruppi o movimenti politici, gli oratori parleranno, sistemati su palco o altrimenti, sempre nel lato opposto o di fianco, comunque ad una congrua distanza, dal tempio o dalle sedi suddette.

I rappresentanti dei partiti o gruppi politici dovranno fare richiesta al Comune dei luoghi destinati a comizi almeno 48 ore prima della manifestazione.

La richiesta in esame potrà contenere un programma settimanale e dovrà essere presentata entro le ore 17,00 del giovedì precedente alla settimana di programmazione. Della suddetta richiesta dovrà essere data tempestiva notizia alle locali Forze di Polizia, con l'indicazione dell'ora e della località di ciascuno dei comizi.

E' consentita l'occupazione di delimitati spazi di suolo pubblico, anche a mezzo di strutture mobili (banchetti, gazebo, camper ecc.) per la diffusione di materiale propagandistico, previa richiesta all'Autorità Comunale.

Durante il comizio è escluso il **contraddittorio**. Non è considerato "contraddittorio" la possibilità offerta dall'oratore ai partecipanti di porre domande intese ad ottenere chiarimenti o delucidazioni, non trattandosi, in tal caso, di esposizione di tesi contrapposte. Saranno ammessi pubblici dibattiti purché preventivamente concordati tra le forze politiche partecipanti.

Tra i comizi deve intercorrere un **intervallo di almeno un quarto d'ora**, specie se di opposti orientamenti, per consentire il totale sgombero del pubblico dalle località interessate e l'afflusso di quanti desiderano assistere ai successivi comizi;

Si eviterà che comizi di compagini appartenenti a diverse tendenze siano tenuti in località tra loro vicine e con medesimi orari;

Durante lo svolgimento dei comizi sarà vietata nello stesso luogo la distribuzione di materiale di propaganda da parte di forze politiche diverse. Non verranno usati nell'arco di 500 m. dai luoghi in cui si tengono i comizi e nelle ore di svolgimento degli stessi, in modo da evitare qualsiasi forma di disturbo, altoparlanti sui mezzi in movimento per annunciare altre riunioni elettorali. Parimenti è vietata l'effettuazione di cortei o parate da parte di altre forze politiche o promotori di referendum, diversi da quelli che hanno promosso il comizio in corso, nei luoghi interessati dallo svolgimento dello stesso.

Durante lo svolgimento dei comizi sarà usata la massima correttezza di espressione verso chiunque, in modo da garantire una forma civile di confronto.

Sono vietati cortei anche motorizzati o fiaccolate in generale e al termine della manifestazione gli organizzatori dichiareranno conclusa la manifestazione, invitando i partecipanti a sciogliersi.

Dovrà essere limitato il **volume degli altoparlanti**.

Rimane stabilito, comunque, che **nell'ultimo giorno di campagna elettorale (venerdì 6 giugno 2025) in caso di più richieste, i comizi non potranno superare la durata massima di quarantacinque minuti** con intervallo di quindici minuti tra un intervento ed il successivo.

Tutti i rappresentanti dei partiti, gruppi o movimenti politici ed i promotori dei referendum sono invitati ad osservare la sospensione dei comizi elettorali in concomitanza con lo svolgimento di eventuali processioni religiose e civili, in programma durante il periodo della campagna elettorale.



Prefettura di Prato

Ufficio Territoriale del Governo

Ufficio Elettorale

Per i comizi di maggiore rilievo tenuti da dirigenti di partiti nazionali di interesse extra regionale o da promotori dei referendum noti a livello nazionale, da tenersi nei Comuni della provincia, la richiesta deve essere inviata, oltre che ai Comuni, anche alla Questura ed ai Comandi dell'Arma dei Carabinieri per conoscenza.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, ai Presidenti delle Camere, ai Presidenti ed ai Segretari Nazionali dei partiti o gruppi politici, sarà data la precedenza nello svolgimento dei comizi anche se prenotati da partiti diversi da quelli di appartenenza, lasciando agli interessati, in tale circostanza, la libertà di concordare uno scambio di uso della piazza.

Nell'ultimo giorno della campagna elettorale, in caso di più richieste, i comizi non potranno superare la durata massima di **quarantacinque minuti**, con intervallo di quindici minuti tra un intervento ed il successivo.

RIUNIONI IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO

Per eventuali riunioni pubbliche da tenersi in locali diversi da quelli messi a disposizione dal Comune (cinema, teatri, sale per convegni, conferenze, sedi di partito, ecc.) gli organizzatori dovranno darne notizia, almeno 48 ore prima, alla Questura, direttamente o per il tramite dell'Arma dei Carabinieri.

A norma dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni "a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri ai partiti ed ai movimenti presenti nella competizione referendaria in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti".

A tale scopo i Sindaci devono comunicare tempestivamente ai partiti o gruppi politici ed ai promotori dei referendum i locali e le piazze individuati per la tenuta delle manifestazioni di propaganda elettorale.

I Sindaci devono dare immediata notizia delle manifestazioni in programma, alla Questura, direttamente o per il tramite dell'Arma dei Carabinieri.

I Comuni, a tal fine, terranno presso l'Ufficio di segreteria del Sindaco un registro sul quale sarà tenuto il calendario delle manifestazioni programmate in ogni singolo luogo adibito a manifestazione elettorale.

INIZIO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE: DIVIETO DI ALCUNE FORME DI PROPAGANDA

L'articolo 6 della legge 04.04.1956, n. 212, come sostituito dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, prevede che "dal trentesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 9 maggio 2025, SONO VIETATI:

- il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;



Prefettura di Prato

Ufficio Territoriale del Governo

Ufficio Elettorale

- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.

La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (**Vele**) è **vietata in forma fissa**, essendo consentita solo in forma itinerante, in quanto rientra nella propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Detti automezzi non potranno sostare in pubblica strada e dalle 21,00 alle 07,00 dovranno essere ricoverati in apposite autorimesse, oppure l'Amministrazione comunale individuerà una piazza ove far sostare nelle ore notturne gli automezzi in questione. Le Forze di Polizia sono tenute a far rimuovere, a spese del proprietario del mezzo, i veicoli di cui sopra che non ottemperino alle suddette prescrizioni.

L'utilizzazione di postazioni fisse (Gazebo) a fini elettorali, può essere consentita a determinate condizioni: a) che tali strutture non debbano presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o promotori dei referendum; b) che non debbano essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale a carattere fisso in violazione dell'art. 6, 1° comma e 8, 3° comma della legge n. 212/1956. In sostanza tali strutture, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini. Su conforme avviso del Ministero dell'Interno si ritiene che la consegna di volantini elettorali a mano, nella buca delle lettere o sotto il tergicristallo delle auto non appare sanzionabile.

In merito alla possibilità di fare uso di bandiere nelle sistemazione dei gazebo, è stato ritenuto che le bandiere dei partiti e movimenti politici non possono essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.

Viene sottolineata la necessità che siano assicurate la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e l'accesso agli spazi dedicati alla propaganda in condizioni di parità fra loro.

PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI

Da venerdì **9 maggio 2025** (30° giorno antecedente la data delle elezioni) l'uso degli altoparlanti è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2 della legge 130/1975. Si evidenzia che, ai sensi della richiamata normativa, *"durante detto periodo l'uso degli altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti."*

Si rammenta al riguardo che tale forma di propaganda, ai sensi dell'art.59 comma 4 del D.P.R. 16.12.1992 n.495 (Regolamento di attuazione e di esecuzione del Nuovo Codice della Strada), è soggetta all'autorizzazione del Sindaco del Comune o, nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della Provincia in cui ricadono i comuni stessi.



Prefettura di Prato

Ufficio Territoriale del Governo

Ufficio Elettorale

L'impianto di amplificazione degli altoparlanti dovrà essere installato nel perimetro della località del comizio e gli altoparlanti potranno anche essere orientati verso le vie adiacenti, evitando tuttavia cavi di prolungamento nelle zone limitrofe.

Per la propaganda con il giornale parlato, non si potrà installare ed usare più di due impianti di altoparlanti fissi e la propaganda di che trattasi verrà effettuata solo nei luoghi previamente segnalati al Comune.

La pubblicità fonica fuori dei centri abitati è consentita dalle ore 9 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi negli orari indicati in precedenza, ai sensi del richiamato art.59 comma 4 del D.P.R. 495/1992.

Il tono dell'altoparlante dovrà essere moderato.

Le riunioni di propaganda organizzate avvalendosi di apparecchiature amplificatrici montate su appositi veicoli potranno avere una durata massima di mezz'ora ed essere tenute, nella stessa giornata, in luogo distante almeno 500 metri dalla sosta precedente e sempreché nelle vicinanze non siano in corso altre analoghe riunioni di propaganda elettorale, che potrebbero essere disturbate.

CORTEI

I partiti o gruppi politici ed i promotori dei referendum sono invitati ad evitare, durante il periodo della propaganda elettorale, cortei, staffette ciclistiche-motorizzate o di altro tipo, fiaccolate e qualunque parata in genere, allo scopo di propaganda elettorale.

Accordi di carattere particolare potranno essere raggiunti nella sede comunale.

INSTALLAZIONE TABELLONI

L'uso di installare in luogo pubblico tabelloni (anche mostre fotografiche o documentarie) di contenuto propagandistico concernente direttamente temi di propaganda politica è **contrario** alle disposizioni di legge in materia in quanto è da ravvisarvi una **forma di affissione di materiale elettorale fuori dagli appositi spazi**:

Sono fatti salvi i casi in cui la propaganda figurativa venga svolta in luoghi pubblici espressamente destinati e di volta in volta concessi dal Sindaco per lo svolgimento della campagna elettorale, limitatamente ai periodi di ogni singola concessione.

ALTRE INIZIATIVE

Lo svolgimento di iniziative intese alla raccolta di sottoscrizioni a sostegno di petizioni popolari in luogo pubblico o aperto al pubblico può essere consentito nel rispetto della disciplina prevista dalle norme delle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130, che prevedono, in



Prefettura di Prato

Ufficio Territoriale del Governo

Ufficio Elettorale

particolare, l'uso di spazi esclusivi per le affissioni, il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso ed in luogo pubblico e limitazioni all'uso di altoparlanti su mezzi mobili; le manifestazioni di cui trattasi non possono, in ogni caso, aver luogo durante il giorno precedente e nei giorni stabiliti per le elezioni, a norma dell'articolo 8 della legge n. 130/1975.

DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI E RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 24 maggio 2025 sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle consultazioni elettorali e sugli orientamenti degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sede di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che l'eventuale presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (**vale a dire dopo le ore 15 di lunedì 9 giugno 2025**), purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

LA PROPAGANDA ELETTORALE NEL GIORNO PRECEDENTE ED IN QUELLI STABILITI PER LE VOTAZIONI

Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della Legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quello della votazione, e quindi da **sabato 7 a lunedì 9 giugno 2025** sono vietati:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti di propaganda elettorale. Ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nel giorno della votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici, esclusivamente nella bacheche poste in luogo pubblico solo se regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.



Prefettura di Prato

Ufficio Territoriale del Governo

Ufficio Elettorale

Si ricorda che, al pari di quanto convenuto in occasione di precedenti consultazioni elettorali, l'esibizione del simbolo del partito, gruppo o soggetto promotore dei referendum è consentito da parte dei rappresentanti nell'ambito del solo plesso ove si tengono le votazioni, contenuto nelle normali dimensioni che possano evidenziare le funzioni svolte (tesserino, distintivo, ecc.) e non costituisce forma di propaganda elettorale.

Sono sempre vietate la propaganda e le pubblicità politiche ed elettorali contenenti prospettazioni informative false, scene o slogan denigratori o che usino tecniche di suggestione dirette a promuovere un'immagine negativa dei competitori lesiva dei diritti della persona.